

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Oggetto: **C.O. FIT – DM n.356 del 10/09/1999. Individuazione, delimitazione di aree contaminate e di sicurezza e relative misure fitosanitarie per il primo ritrovamento di Erwinia amylovora nel territorio regionale. Anno 2018**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, si rileva la necessità di adottare il presente atto a causa del primo ritrovamento nel territorio regionale dell'organismo nocivo Erwinia amylovora agente del colpo di fuoco batterico oggetto di lotta obbligatoria ai sensi del DM10/09/1999 n.356, al fine di individuare e delimitare le aree contaminate e di sicurezza e prescrivere le relative misure fitosanitarie;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare la presente determina;

VISTA la L.R. 14.01.1997 n.9 "Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)" (BUR 23.01.1997 n.7) e s.m.i.;

PRESO ATTO che l'art. 25, comma 5, della suddetta L.R. n. 9/1997, assegna all'A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11 (BUR 25.01.1995 n.4);

VISTA la L.R. 18.05.2004 n.13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" (BUR 27.05.2004 n.54);

VISTA la D.G.R. Marche n. 154 del 24.02.2017 con la quale il Dott. Uriano Meconi, Dirigente del ruolo unico regionale a tempo indeterminato, è stato assegnato temporaneamente alle dipendenze funzionali dell'ASSAM con decorrenza 01.03.2017;

VISTO il decreto del Direttore dell'ASSAM n.147 del 01.03.2017 con il quale, tra l'altro, sono state affidate al suddetto Dirigente le funzioni del Servizio Fitosanitario ai sensi della L.R. n. 11/1995;

VISTO il bilancio preventivo economico dell'A.S.S.A.M. per l'anno 2018, costituito dal conto economico, nota integrativa e programma di attività, approvato con decreto del Direttore n.387 del 06.12.2017;

PRESO ATTO che il programma di attività 2018 ed il relativo bilancio di previsione sopra citati risultano essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale e non contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 18.05.2004 n.13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" e sulla base di quanto disposto successivamente dalla D.G.R. Marche n.621 del 08.06.2004 avente ad oggetto "Indirizzi in attuazione della L.R. n.13/2004";

VISTI il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.S.S.A.M., approvato con decreto dell'Amministratore Unico n.131 del 23.09.2014;



VISTO il D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005 “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modifiche;

VISTO il D.M. n.356 del 10/09/1999 relativo al regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica italiana;

DETERMINA

- di dichiarare ai sensi del DM 10/09/1999 n.356, aree contaminate da *Erwinia amylovora* (di seguito denominate zone focolaio), quelle individuate e comprese nelle particelle catastali del Comune di Colli al Metauro località di Serrungarina (PU) qui sotto riportate:

particella n.236 Foglio 10: superficie su cui insistono piante ospiti di *Erwinia amylovora* inclusa la superficie di pertinenza della strada comunale adiacente

particella 271 Foglio 11: superficie occupata da piante ospiti di *Erwinia amylovora* inclusa la superficie di pertinenza della strada provinciale adiacente

- di riportare in allegato n.1, che costituisce parte integrante della presente determina, i punti corrispondenti alle zone focolaio di *Erwinia amylovora* sino ad oggi individuate nella regione Marche;
- di considerare indenni tutte le rimanenti zone del territorio regionale in conformità allo Standard ISPM n.4 della FAO;
- di disporre, trattandosi di primo ritrovamento in zona precedentemente indenne, l’estirpazione e la distruzione immediata delle piante risultate infette, nonché di quelle sintomatiche e in considerazione dell’elevato rischio fitosanitario anche di quelle ospiti asintomatiche fino ad un raggio di 10 metri;
- di distruggere il materiale vegetale nel punto stesso di estirpazione delle piante infette o in area immediatamente limitrofa e bruciarlo fino all’incenerimento, tenendo in considerazione la normativa vigente in materia ambientale;
- di prescrivere la disinfezione per via fisica o chimica (sali di ammonio quaternario esempio 1g/l di benzalconio cloruro) di contenitori, utensili, attrezzature e macchine venute a contatto con materiale vegetale infetto o sintomatico;
- di vietare il trasporto fuori dal campo o dall’area dichiarata contaminata di materiale vegetale infetto o no di piante ospiti di *Erwinia amylovora* (inclusi legname, polline, frutti e semi) senza preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale (SFR);
- di disporre che le piante con sintomi sospetti rilevati nel corso delle ispezioni nelle aree contaminate vengano estirpate e distrutte senza bisogno di ulteriori analisi di conferma;
- di istituire una zona di sicurezza di raggio 1km attorno ai focolai accertati, in cui verranno effettuate ispezioni durante i mesi di maggior rischio infettivo, giugno-luglio e settembre-ottobre; le piante sospette verranno contrassegnate e non potranno essere spostate o potate senza preventiva autorizzazione del SFR;
- di riportare in allegato n.2, che costituisce parte integrante della presente determina, la zona di sicurezza relativa alle zone focolaio di *Erwinia amylovora* sino ad oggi individuate nella regione Marche;
- di vietare il trasporto fuori dalla zona di sicurezza di piante ospiti di *Erwinia amylovora* o loro parti senza preventiva autorizzazione del SFR;



- di definire area delimitata quella comprensiva dell'area contaminata e dell'area di sicurezza relativa;
- di vietare la messa a dimora di piante ospiti di *Erwinia amylovora* nelle aree delimitate senza preventiva autorizzazione del SFR;
- di vietare lo spostamento di alveari esistenti nelle aree delimitate al di fuori delle medesime aree delimitate dal 1 marzo al 30 settembre di ogni anno, salvo autorizzazione e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente individuate dal SFR;
- di prescrivere che tutti gli strumenti di taglio utilizzati per le operazioni di asportazione delle piante infette devono essere sterilizzati in loco per via fisica o chimica (sali di ammonio quaternario esempio 1g/l di benzalconio cloruro).
- che lo stato di area focolaio e di area di sicurezza potrà essere revocato dal SFR, solo dopo che per 3 anni consecutivi, e a seguito di controlli ufficiali, non sia stata rilevata alcuna presenza della malattia;
- che qualora venga accertata la presenza di *Erwinia amylovora* all'interno di un vivaio o all'interno di un campo di piante madri si applichino le disposizioni riportate nel DM 10/09/1999 n.356;
- che fermo restando quanto prescritto al precedente punto, è comunque valido anche per l'attività vivaistica il divieto di trasportare al di fuori dell' area delimitata il materiale vegetale di piante ospiti di *Erwinia amylovora* senza preventiva autorizzazione del SFR;
- di inviare copia della presente determina con lettera di ingiunzione agli interessati in relazione alle misure fitosanitarie presentate in questo documento;
- di rendere consultabili la mappa dei focolai di *Erwinia amylovora* sino ad oggi individuati nella regione Marche sul web all'indirizzo:

<http://www.assam.marche.it/servizi1/fitosanitario/fitosanitario/emergenza-fitosanitaria/>

Ai fini del presente provvedimento, per piante ospiti di *Erwinia amylovora* si intendono le specie coltivate e spontanee appartenenti ai generi *Amelanchier*, *Chaenomeles*, *Cotoneaster*, *Crataegus*, *Cydonia*, *Eriobotrya*, *Malus*, *Mespilus*, *Pyracantha*, *Pyrus*, *Sorbus* e alla specie *Photinia (Stranvaesia) davidiana*;

Si ribadisce che ai sensi del DM 356 del 10/09/1999 vige l'obbligo per chiunque di segnalare al SFR la presenza di eventuali piante che presentino sintomi riferibili al batterio *Erwinia amylovora*; il servizio provvederà alla verifica dei casi sospetti.

Si fa presente inoltre che l'estirpazione di piante e la loro distruzione, nonché le altre misure obbligatorie derivanti dall'applicazione della presente determina, devono essere effettuate a spese del proprietario delle piante o del conduttore, a qualsiasi titolo, del terreno in cui si trovano;

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90;

Il mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.54 del decreto legislativo 19 agosto 2005,n.214

I destinatari delle misure del presente atto hanno la facoltà di proporre ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi stabiliti dalla legge.





AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Il SFR comunica tempestivamente al Servizio Fitosanitario Centrale e al Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche l'individuazione delle zone delimitate e delle misure fitosanitarie adottate con il presente atto.

Per quanto non previsto dalla presente determina si applicano le disposizioni del DM 10/09/1999 n.356;

Ai sensi della DGR n. 573/2001 si provvede alla pubblicazione del presente atto per estratto sul sito www.norme.marche.it,

Il presente atto non è soggetto a controllo

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa;

- Il presente atto si compone di n.10 facciate, comprensive del documento istruttorio, e degli allegati.

IL DIRIGENTE
(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Centro Operativo Fitosanitario - Servizi di Consulenza Specialistica, Certificazione, Controllo, Vigilanza e Laboratorio

Normativa di riferimento

- L.R. n. 11 del 16.01.1995;
- L.R. n. 9 del 14.1.1997;
- L.R. 18.05.2004 n. 13;
- D.G.R. Marche 08.06.2004 n. 621;
- D.lgs. 19.8.2005, n. 214;
- D.M. 10/09/1999 n.356 – Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica;
- Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.S.S.A.M., approvato con decreto dell'Amministratore Unico n. 131 del 23.09.2014;

Motivazione

Con Legge Regionale n. 9 del 14.01.1997 è stata istituita l'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM) e alla medesima sono stati assegnati i compiti del Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) istituito con Legge Regionale n. 11 del 16.01.1995. Tra le competenze fondamentali del SFR, elencate nel Decreto Legislativo (D.Lgs.) 19.08.2005, n. 214 vi è la vigilanza e l'applicazione di misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con Decreto n.356 del 10 settembre 1999 (DM) ha emanato il regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro *Erwinia amylovora* agente del colpo di fuoco batterico sul territorio della Repubblica Italiana. A seguito della segnalazione della presenza di sintomi sospetti di colpo di fuoco batterico su piante di *Pyrus communis*, a dimora nel Comune di Colli al Metauro, località Serrungarina, e successivo sopralluogo da parte del SFR, è stata riscontrata, dalle analisi di laboratorio sui campioni prelevati, la presenza di *Erwinia amylovora*. Dalle successive ispezioni effettuate sono stati prelevati ulteriori campioni, da materiale vegetale sintomatico di una siepe di *Crataegus monogyna* a ridosso del pereto e di una pianta di *Crataegus azarolus* a dimora a circa 500 m dal medesimo pereto. Le analisi di conferma effettuate dal CREA-DC hanno dato esito positivo per la ricerca di *Erwinia amylovora* su tutti i campioni prelevati. Ciò rende necessaria l'individuazione e la delimitazione delle aree contaminate e delle relative aree di sicurezza in cui applicare le misure previste dal decreto di lotta obbligatoria, così da aggiornare lo stato fitosanitario del territorio regionale in relazione a questo nuovo organismo nocivo per la regione Marche.

Esito dell'istruttoria e proposta

Per quanto esposto nell'istruttoria si propone di procedere all'adozione del presente atto al fine:

- di dichiarare ai sensi del DM 10/09/1999 n.356, aree contaminate da *Erwinia amylovora* (di seguito denominate zone focolaio), quelle individuate e comprese nelle particelle catastali del Comune di Colli al Metauro località di Serrungarina (PU) qui sotto riportate:
particella n.236 Foglio 10: superficie su cui insistono piante ospiti di *Erwinia amylovora* inclusa la superficie di pertinenza della strada comunale adiacente
particella 271 Foglio 11 superficie occupata da piante ospiti di *Erwinia amylovora* inclusa la superficie di pertinenza della strada provinciale adiacente;



- di riportare in allegato n.1, che costituisce parte integrante della presente determina, i punti corrispondenti alle zone focolaio di *Erwinia amylovora* sino ad oggi individuate nella regione Marche;
- di considerare indenni tutte le rimanenti zone del territorio regionale in conformità allo Standard ISPM n.4 della FAO;
- di disporre, trattandosi di primo ritrovamento in zona precedentemente indenne, l'estirpazione e la distruzione immediata delle piante risultate infette, nonché di quelle sintomatiche e in considerazione dell'elevato rischio fitosanitario anche di quelle ospiti asintomatiche fino ad un raggio di 10 metri;
- di distruggere il materiale vegetale nel punto stesso di estirpazione delle piante infette o in area immediatamente limitrofa e bruciarlo fino all'incenerimento, tenendo in considerazione la normativa vigente in materia ambientale;
- di prescrivere la disinfezione per via fisica o chimica (sali di ammonio quaternario esempio 1g/l di benzalconio cloruro) di contenitori, utensili, attrezzature e macchine venute a contatto con materiale vegetale infetto o sintomatico;
- di vietare il trasporto fuori dal campo o dall'area dichiarata contaminata di materiale vegetale infetto o no di piante ospiti di *Erwinia amylovora* (inclusi legname, polline, frutti e semi) senza preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale (SFR);
- di disporre che le piante con sintomi sospetti rilevati nel corso delle ispezioni nelle aree contaminate vengano estirpate e distrutte senza bisogno di ulteriori analisi di conferma;
- di istituire una zona di sicurezza di raggio 1km attorno ai focolai accertati, in cui verranno effettuate ispezioni durante i mesi di maggior rischio infettivo, giugno-luglio e settembre-ottobre; le piante sospette verranno contrassegnate e non potranno essere spostate o potate senza preventiva autorizzazione del SFR;
- di riportare in allegato n.2, che costituisce parte integrante della presente determina, la zona di sicurezza relativa alle zone focolaio di *Erwinia amylovora* sino ad oggi individuate nella regione Marche;
- di vietare il trasporto fuori dalla zona di sicurezza di piante ospiti di *Erwinia amylovora* o loro parti senza preventiva autorizzazione del SFR;
- di definire area delimitata quella comprensiva dell'area contaminata e dell'area di sicurezza relativa;
- di vietare la messa a dimora di piante ospiti di *Erwinia amylovora* nelle aree delimitate senza preventiva autorizzazione del SFR;
- di vietare lo spostamento di alveari esistenti nelle aree delimitate al di fuori delle medesime aree delimitate dal 1 marzo al 30 settembre di ogni anno, salvo autorizzazione e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente individuate dal SFR;
- di prescrivere che tutti gli strumenti di taglio utilizzati per le operazioni di asportazione delle piante infette devono essere sterilizzati in loco per via fisica o chimica (sali di ammonio quaternario esempio 1g/l di benzalconio cloruro).
- che lo stato di area focolaio e di area di sicurezza potrà essere revocato dal SFR, solo dopo che per 3 anni consecutivi, e a seguito di controlli ufficiali, non sia stata rilevata alcuna presenza della malattia;
- che qualora venga accertata la presenza di *Erwinia amylovora* all'interno di un vivaio o all'interno di un campo di piante madri si applichino le disposizioni riportate nel DM 10/09/1999 n.356;
- che fermo restando quanto prescritto al precedente punto, è comunque valido anche per l'attività vivaistica il divieto di trasportare al di fuori dell' area delimitata il materiale vegetale di piante ospiti di *Erwinia amylovora* senza preventiva autorizzazione del SFR;
- di inviare copia della presente determina con lettera di ingiunzione agli interessati in relazione alle misure fitosanitarie presentate in questo documento;



- di rendere consultabili la mappa dei focolai di *Erwinia amylovora* sino ad oggi individuati nella regione Marche sul web all'indirizzo:

<http://www.assam.marche.it/servizi1/fitosanitario/fitosanitario/emergenza-fitosanitaria/>

Ai fini del presente provvedimento, per piante ospiti di *Erwinia amylovora* si intendono le specie coltivate e spontanee appartenenti ai generi *Amelanchier*, *Chaenomeles*, *Cotoneaster*, *Crataegus*, *Cydonia*, *Eriobotrya*, *Malus*, *Mespilus*, *Pyracantha*, *Pyrus*, *Sorbus* e alla specie *Photinia (Stranvaesia) davidiana*;

Si ribadisce che ai sensi del DM 356 del 10/09/1999 vige l'obbligo per chiunque di segnalare al SFR la presenza di eventuali piante che presentino sintomi riferibili al batterio *Erwinia amylovora*; il Servizio provvederà alla verifica dei casi sospetti.

Si fa presente inoltre che l'estirpazione di piante e la loro distruzione, nonché le altre misure obbligatorie derivanti dall'applicazione della presente determina, devono essere effettuate a spese del proprietario delle piante o del conduttore, a qualsiasi titolo, del terreno in cui si trovano;

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90;

Il mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.54 del decreto legislativo 19 agosto 2005,n.214

I destinatari delle misure del presente atto hanno la facoltà di proporre ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi stabiliti dalla legge.

Il SFR comunica tempestivamente al Servizio Fitosanitario Centrale e al Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche l'individuazione delle zone delimitate e delle misure fitosanitarie adottate con il presente atto.

Per quanto non previsto dalla presente determina si applicano le disposizioni del DM 10/09/1999 n.356.

Ai sensi della DGR n. 573/2001 si provvede alla pubblicazione del presente atto per estratto sul sito www.norme.marche.it,

Il presente atto non è soggetto a controllo

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa;

- Il presente atto si compone di n.10 fasciate, comprensive del documento istruttorio, e degli allegati.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI n. 2





AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

MAPPE

